


**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione Specializzata in materia di  
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE*

★★★

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Mariarosa Pipponzi	Presidente
dott.ssa Giulia La Malfa	Giudice
dott. Francesco Rinaldi	Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio del **19/04/2023**,

nel procedimento iscritto al **n.r.g. 3640/2020**, promosso da:

\_\_\_\_\_ nato in EL SALVADOR il \_\_\_\_\_  
con il patrocinio dell'Avv. SCIANNAMBLO MARIA BEATRICE

**RICORRENTE**

*contro*

**Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di  
Brescia – Ministero dell'Interno**

**RESISTENTE**

**Pubblico Ministero** in sede

**INTERVENUTO**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**  
( ai sensi dell'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 25/08 )

1. Con ricorso depositato il 20/03/2020, \_\_\_\_\_, cittadino di El Salvador nato il \_\_\_\_\_, ha impugnato il provvedimento Rif. n. MI0021756 del 8.10.2019, con cui la Commissione Territoriale di Brescia ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale ovvero di forme complementari di protezione, proposta il 12.9.2017.

Il Ministero dell'Interno, tramite la Commissione Territoriale, si è costituito il 10.6.2021, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando i documenti di cui all'art. 35-*bis* co. 8 del D.Lgs. n. 25/08.

Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 22.8.2020, si è limitato a prenderne visione.

Con provvedimento del Presidente di Sezione del 7.11.22 è stata disposta la trattazione scritta della causa.

Il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto relatore il 23.1.23.

2. 2.1. All'audizione resa il 24.9.2019 dinanzi alla C.T., il ricorrente ha dichiarato in sintesi:

- di essere nato e cresciuto a Sonsonate; che la famiglia di origine è composta da entrambi i genitori e cinque fratelli, uno dei quali si trova negli USA; di avere una figlia e di non essere sposato; di essere di religione cattolica ed etnia salvadoregna; di aver studiato per dodici anni e aver lavorato, nel paese d'origine, come trasportatore di pollame;
- a causa della presenza delle maras sul territorio subiva azioni criminose, tra cui una rapina avvenuta mentre rientrava presso l'azienda dove lavorava con l'incasso di alcune vendite («io avevo 150 dollari, mi hanno tolto il portafoglio e tutti i documenti, erano in due armati con le pistole, io stavo con un collega, ci hanno tenuti lì, ci



## PDF Eraser Free

*hanno fatto vedere le armi e ci hanno fatto capire che ci avrebbero tenuti lì e ci avrebbero uccisi [...] siamo rimasti lì per venti minuti senza che potessimo muoverci perché potevano spararci, [...] mi hanno derubato ma siamo riusciti a tornare a casa, sono rimasto terrorizzato per quanto era successo» pag. 3 del verbale);*

- *in seguito, nell'autunno del 2016, per circa un mese, riceveva telefonate minatorie anonime riguardanti richieste di denaro (di circa 1000/1200 dollari) che, se inevase, avrebbero provocato l'uccisione sua o dei suoi nonni;*
- *di non essersi rivolto alle autorità perché, se le maras ne fossero venute a conoscenza, si sarebbero accanite ancora di più contro la sua famiglia;*
- *preoccupato per la propria incolumità, espatriava il 17 ottobre 2016, giungendo in Italia il giorno successivo;*
- *di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dalle maras (i familiari gli dicono «che la situazione è sempre un po' pericolosa», pag. 4 del verbale).*

La C.T. non ha ritenuto tali dichiarazioni in linea coi parametri *ex art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 251/07*, poiché:

- *le dichiarazioni circa il vissuto personale non sarebbero apparse credibili in quanto poco circostanziate, contraddittorie e non idonee a configurare un'ipotesi di persecuzione diretta e personale;*
- *le vicissitudini subite sarebbero, perlopiù, legate a questioni di criminalità comune e diffusa piuttosto che a condotte persecutorie;*
- *riguardo le minacce personali il richiedente riferisce unicamente di alcune telefonate per un periodo di tempo piuttosto breve, senza tra l'altro nemmeno sapere chi fossero gli autori, tra l'altro affermando non esserci state altre situazioni di pericolo;*
- *la descrizione delle telefonate minatorie sarebbe alquanto contraddittoria: dapprima il richiedente parla di due chiamate, successivamente di dieci ad intervallo di una settimana l'una dall'altra, quando precedentemente aveva affermato che tali minacce erano durate circa un mese.*

La C.T. ha quindi rigettato le istanze del ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento: – dello status di rifugiato *ex art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951* (fondato timore di persecuzione); – della protezione sussidiaria *ex art. 14 del D.Lgs. n. 251/07*, tanto lett. a) e b) (condanna a morte, tortura/trattamenti inumani o degradanti) quanto lett. c) (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato); – delle diverse forme di protezione c.d. complementare.

2.2. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha evidenziato:

- le ragioni che lo hanno costretto a lasciare il proprio Paese;
- la violenza di strada dilagante a El Salvador;
- la mancanza nel Paese d'origine delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita;
- di aver raggiunto un buon livello di integrazione sul territorio nazionale, lavorando regolarmente da diversi anni;
- di temere, in caso di rimpatrio, per la propria incolumità; in particolare, di venire ucciso per essersi opposto al volere della *pandilla*.

Dai documenti prodotti risultano:

- comunicazione di ospitalità da Sig. Choez Munoz Jhonny Andres a Rho (MI) in via Ticino n. 30;
- comunicazione UniLav, per contratto a tempo parziale e determinato dal 23.3.2018 al 30.6.2018, presso "C – Logistic S.r.l.s" con la qualifica di montatori di mobili;
- contratto di locazione ad uso abitativo, intestato al ricorrente, per l'unità immobiliare sita in Milano (MI) Via Camaldoli 2 piano 3, dal 1.10.2022 al 30.9.2026 (euro 520,00 al mese);
- lettera di assunzione con contratto full time a tempo indeterminato a tutele crescenti dal 12.12.2021, presso "Traslocami S.r.l.s." Lipomo (CO), con la mansione di facchino;



## PDF Eraser Free

- n. 15 buste paga (dicembre 2021 – dicembre 2022) presso “Traslocami S.r.l.s” (circa 1250 euro netti);
- permesso di soggiorno, rilasciato da Questura di Milano il 14.11.2022 in scadenza il 13.5.2023.

Con una nota depositata il 14.3.2023 sono stati prodotti inoltre i seguenti documenti:

- permesso di soggiorno per richiesta asilo in corso di validità fino al 13.5.2023 rilasciato da Questura di Milano il 14.11.2022;
- n. 2 buste paga gennaio-febbraio 2023 presso “Traslocami S.r.l.s”(circa 1.130 euro netti).

Il ricorrente ha chiesto:

*«in via principale: accertare e dichiarare il diritto del Sig. Garcia Rafael Oscar Ernesto al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; per l'effetto, ordinare alla Questura di competenza il rilascio del relativo permesso di soggiorno;*

*in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione di cui al punto A), accertare e dichiarare la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria per il Sig. Garcia Rafael Oscar Ernesto ai sensi dell'art. 14 lettere b) e c) D. Lgs n.251/2007; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;*

*in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione di cui al punto B), accertare e dichiarare la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario in favore del Sig. Garcia Rafael Oscar Ernesto, ai sensi del combinato disposto dell'art.6 par.4 della Direttiva 2008/115CEE, art.5, comma 6, D. lgs. n. 286/1998, art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 251/2007, vigenti ratione temporis; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio di un permesso per motivi umanitari o protezione speciale per esigenze di carattere umanitario;*

*in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione al punto C), accertare e dichiarare la condizione di protezione umanitaria del Sig. Garcia Rafael Oscar Ernesto, ai sensi del combinato disposto degli art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, 1 d.l n. 113 del 4.10.2018, convertito in L. n. 132/2018, 19 comma1 e 1.1. T.U.I., 20 e 20 bis T.U.I.; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio di un permesso per protezione speciale – “casi speciali” per esigenze di carattere umanitario;*

*in subordine: nella denegata ipotesi e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione di cui al punto D), accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la protezione speciale del sig. Garcia Rafael Oscar Ernesto ai sensi dell'art.19, commi 1 e 1.1. D.lgs. 286/98 in applicazione del divieto di respingimento; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale connessa alla impossibilità di sottoporre lo straniero ad espulsione e/o respingimento;*

*in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti C), D), E), riconoscere il favore del Sig. Garcia Rafael Oscar Ernesto lo status di avente diritto all'asilo costituzionale ex art. 10 Cost.; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno».*

**3.** In via preliminare, occorre osservare come il ricorso sia tempestivo, dal momento che la Commissione Territoriale aveva notificato il diniego alla via Ticino 30 di Milano, nonostante il ricorrente avesse depositato alla Questura di Milano già il 17.10.18 dichiarazione di ospitalità alla via Ticino 30 di Rho (MI), come dimostra il doc. 7. A fronte di questo errore, è corretto assumere per la conoscenza del ricorso il 9.3.20, data della PEC al difensore *sub* doc. 1.

Il Collegio condivide solo in parte il giudizio della C.T.

Al ricorrente, infatti, non può essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, come definito dall'art. 2 co. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 251/07, perché non sono emersi motivi di persecuzione rilevanti a questo fine (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche). In concreto, inoltre, il ricorrente ha sì riferito un episodio di rapina e alcune telefonate minatorie, ma non ha



## PDF Eraser Free

circostanziato meglio il pericolo corso né, soprattutto, fornito elementi specifici sull'attualità dello stesso (a ormai sei anni dalla partenza dal Paese d'origine).

Di contro, si ravvisano i presupposti per concedere la protezione sussidiaria.

La Direttiva 2011/95/UE in tema di protezione internazionale, all'art. 2 lett. f) definisce beneficiario di tale tipo di protezione internazionale il «cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».

Nel diritto nazionale, la relativa definizione è contenuta nell'art. 1 co. 2 lett. g) del D.Lgs. n. 251/07, a norma del quale, parimenti, «*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*» è il «cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese».

Per riconoscere la protezione sussidiaria è dunque necessario il possesso congiunto di numerosi requisiti, che si possono analizzare ordinatamente secondo gli schemi predisposti a questo fine da validi strumenti di *soft law*, a partire dal documento «*Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE)*» redatto dall'E.A.S.O. – *European Asylum Support Office* nel 2018 (reperibile all'indirizzo [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja\\_it.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf)).

3.1. Innanzitutto, è necessario accertarsi che il richiedente sia cittadino di un Paese terzo (non appartenente all'Unione Europea) ovvero un apolide.

In questo caso, la nazionalità del ricorrente è stata accettata dalla stessa C.T., sicché non sussistono dubbi ragionevoli in proposito.

3.2. Secondariamente, occorre chiedersi se il richiedente corra un effettivo rischio di subire *danni gravi* in caso di ritorno nell'area di provenienza. L'art. 14 del D.Lgs. n. 251/07 (per limitarsi d'ora innanzi alle norme interne di recepimento), considera «danni gravi»:

- a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte.*
- b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.*
- c) *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

La C.G.U.E. ha chiarito che questa valutazione deve essere compiuta guardando alla specifica regione di provenienza del ricorrente (sent. *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie* del 17.2.09, in C-465/07). Inoltre – con la sent. *Diakité* del 30.1.14, in C-285/12 – la C.G.U.E. da un lato ha accolto una nozione ampia del concetto di «conflitto armato» – affermando che la stessa non dev'essere subordinata a un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o a una durata particolare del conflitto, essendo sufficiente l'esistenza di una situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro – dall'altro ha precisato che l'esistenza *in loco* di tale conflitto è un presupposto imprescindibile – posto che il legislatore comunitario ha fatto espresso ed esclusivo riferimento a tale presupposto, non accettando le proposte della Commissione che davano rilievo a situazioni di pericolo derivanti da altre cause di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo. Infine, anche in presenza di un conflitto armato, il riconoscimento della protezione sussidiaria è subordinato all'ulteriore presupposto del riscontro effettivo di una «*minaccia grave ed individuale*» alla vita e alla persona del civile (sulla base di indici sintomatici quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme



## PDF Eraser Free

di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile). Al riguardo, lo stesso considerando n. 35 della Direttiva 2011/95/UE stabilisce che: «*I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave*». Quanto alla giurisprudenza di legittimità, si richiama Corte di Cass., ord. n. 5675/21, secondo cui: «*In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento*».

Nel caso che occupa, il ricorrente ha descritto le proprie vicissitudini con le *maras* di El Salvador. Le più recenti C.O.I. sul Paese, infatti, danno certamente atto di una violenza generalizzata:

El Salvador, maggiormente colpito dalla violenza delle *pandillas*, ha la più alta concentrazione di membri di “bande di strada” di qualsiasi altra nazione del Centro America.

Dalla consultazione delle fonti più accreditate è emerso che gran parte del territorio è interessato dalla presenza di bande e organizzazioni criminali che, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal 2011 all'ottobre 2020 hanno determinato lo sfollamento interno di 71.500 persone, principalmente a causa delle violenze perpetrate (cfr. [HRW – Human Rights Watch: “World Report 2022 - El Salvador”, Document #2066490 - ecoi.net](https://www.ecoi.net/en/document/2066490.html)). Secondo i media, “Circa **60.000 membri di gang operano in El Salvador. Esercitano il controllo su parti del territorio e commettono gravi abusi, tra cui uccisioni e stupri**. Numerosi funzionari della sicurezza eletti hanno collaborato con bande in operazioni criminali e molti partiti politici hanno negoziato con i gruppi, anche in cambio del sostegno dei membri delle bande durante le elezioni. Nell'agosto 2021, l'emittente digitale El Faro ha riferito che il procuratore generale Raúl Melara aveva indagato su presunti negoziati tra il governo e le tre più grandi bande del paese prima della sua rimozione il 1° maggio. Secondo l'articolo, il governo aveva offerto privilegi di prigione ai detenuti membri della banda e maggiori opportunità di lavoro per i membri fuori dal carcere in cambio dell'impegno della banda a ridurre i tassi di omicidio” (HRW – Human Rights Watch: World Report 2022 - El Salvador, 13 January 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2066490.html>).

Le principali bande criminali del territorio salvadoregno sono rappresentate da **Mara Salvatrucha (MS – 13)** e dal **Barrio 18**, “coinvolte in attività criminali come droga, tratta, rapimento, traffico di esseri umani, traffico sessuale, omicidi, racket, ricatti ed estorsioni. Ci sono circa 60.000 membri di bande attivi in El Salvador. **Se si considerano anche i familiari dei membri della banda come parte della rete della banda, la cifra aumenta a 400.000**” (EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): El Salvador; Main subject Crime levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to gangs; state protection for victims (1 January 2019 – 9 March 2022 [Q12-2022], 10 March 2022 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2069464/2022\\_03\\_11\\_EUAA\\_COI\\_Query\\_Response\\_El\\_Salvador\\_Security\\_Situation.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2069464/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf)).

Le organizzazioni appena menzionate **sono diffuse in tutto il Salvador e operano nel 94% dei comuni del Paese**, in quanto ogni membro della banda ha una rete di almeno sei collaboratori o membri della famiglia (OSAC, El Salvador 2020 Crime & Safety Report, 31 March 2020 <https://www.osac.gov/Country/ElSalvador/Content/Detail/Report/b4884604-977e-49c7->



PDF Eraser Free

[9e4a-1855725d032e](#); International Crisis Group, *Miracle or Mirage? Gangs and Plunging Violence in El Salvador*, July 2020, p. 2 <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/081-miracle-or-mirage.pdf>) e si estendono sia nelle aree urbane sia in quelle rurali (Linee guida sull'eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione internazionale presentata da richiedenti asilo provenienti da El Salvador, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), maggio 2016, [opendocpdf.pdf \(refworld.org\)](#)).

Dai dati ACLED è emersa una tendenza in aumento degli incidenti dal 2020 con picco nel 2022 (**Dal 1 gennaio 2022 al 5 maggio 2022: 288 eventi (158 vittime), di cui 98 violenze contro i civili, 55 scontri armati** (6 da Barrio 18, 3 Mara Salvatrucha, 90 polizia nazionale, 58 gruppi armati non identificati e 82 gang non identificate); **Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, 705 eventi (366 vittime)**, di cui 222 violenze contro i civili, 158 scontri armati (133 da gang non identificate, 191 gruppi armati non identificati, 29 Barrio 18, 23 Mara Salvatrucha); **Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, 529 eventi (298 vittime), di cui 160 violenze contro i civili e, 133 scontri armati** (25 da Barrio 18, 29 da Mara Salvatrucha, 115 da gruppi armati non identificati, da 117 gang non identificate, 26 da polizia nazionale) (ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project - Acled export tool El Salvador 1/1/2020-5/05/2022, <https://acleddata.com/data-export-tool/>).

**Dal 6 maggio al 25 ottobre 2022** si sono verificati **234 (83 vittime)** incidenti di cui 70 scontri armati e 17 violenze contro i civili. I principali attori coinvolti sono stati: Polizia Nazionale (73); bande armate non identificate (57); Barrio 18 (6); Mara Salvatrucha (14).

Nello specifico, nel corso dell'ultima settimana di marzo 2022 è stata registrata un'ondata di **violenza senza precedenti provocata da attacchi legati alle bande in tutto il paese**.

Il 26 marzo sono aumentati gli attacchi effettuati dai membri delle bande contro i civili e sono stati segnalati **il doppio degli attacchi rispetto a gennaio e febbraio 2022 messi insieme**. Violenti incidenti sono stati registrati in quasi tutti i dipartimenti del Paese, con la maggior parte degli attacchi nei **dipartimenti centrali di La Libertad, San Salvador e Sonsonate**. Questa violenza ha contribuito **all'aumento del 462% della violenza** in El Salvador la scorsa settimana rispetto all'ultimo mese segnalato dalla Conflict Change Map di **ACLED, che per prima ha avvertito dell'aumento della violenza nel paese nell'ultimo mese**. Esperti e media locali hanno attribuito questa escalation di violenza a una **violazione dei negoziati sottobanco tra l'amministrazione del presidente Nayib Bukele e i gruppi criminali** per frenare la violenza in cambio di privilegi per i membri delle bande incarcerati (DW, 31 marzo 2022). Queste accuse, tuttavia, sono state smentite dal presidente Bukele (BBC, 31 marzo 2022) (ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project: ACLED Regional Overview - Mexico, Central America, and the Caribbean (26 March - 1 April 2022), 7 April 2022 <https://acleddata.com/2022/04/07/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-26-march-1-april-2022/>).

Ad oggi, non sono inoltre disponibili notizie tali da poter far escludere un futuro contenimento del fenomeno criminale all'interno del territorio salvadoregno. A fronte di un simile quadro è evidente che nello stato di El Salvador le bande criminali sono penetrate e si sono consolidate all'interno del Paese e che le loro azioni violente e condotte delinquenziali, oltre a essersi saldamente diffuse in tutto il territorio, sono realizzate con elevata frequenza.

Pertanto, pare evidente la sussistenza di una situazione di “delinquenza radicata”, che ha condotto ad una intensificazione della criminalità e dell'uso/abuso della forza, caratterizzante non solo il conflitto tra bande criminali ma anche quello tra queste ultime e lo Stato salvadoregno.

**Dalle ricerche effettuate emerge altresì che qualsiasi cittadino di El Salvador è una potenziale vittima di tali conflitti interni**. In particolare, le persone rischiano quotidianamente la propria incolumità indipendentemente dalla propria appartenenza a un qualsiasi gruppo sociale.



Infatti, a rischiare la vita non sono solo i membri delle bande o chi con esse deve rapportarsi (membri delle forze dell'ordine; commercianti) ma anche le persone comuni.

Un ulteriore aspetto da analizzare risiede nella capacità delle autorità governative di sradicare detto fenomeno di criminalità e di proteggere la popolazione. Su quest'ultimo punto le fonti consultate evidenziano che le politiche attuate dal governo non sono idonee a contrastare tale fenomeno. Nello specifico, sin dal 2000 si è assistito a diversi tentativi di contrasto del crescente dominio territoriale e dell'escalation di violenze attraverso una serie di fallimentari politiche basate su misure repressive di sicurezza. Per un'analisi più esaustiva sulla cronologia degli eventi cfr. Linee guida sull'eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione internazionale presentata da richiedenti asilo provenienti da El Salvador, cit. [opendocpdf.pdf \(refworld.org\)](#).

Basti pensare da ultimo che, nonostante alla sua ascesa a metà del 2019 il Presidente Nayib Bukele abbia fatto della riduzione degli omicidi e di altri crimini una delle massime priorità, predisponendo un c.d. "piano di controllo territoriale", ciò non è risultato sufficiente. Si registra ancora la presenza delle bande, le quali **continuano a gestire i loro racket, procurandosi denaro per la protezione da imprese e individui e dalla vendita di droga, il governo non ha il monopolio dell'uso della forza nell'intero territorio del Paese**. In tutto il 2019, un totale di 193 persone sono morte in scontri armati con le autorità, in lieve calo rispetto al 2018. Inoltre, 30 agenti di polizia e soldati sono stati uccisi mentre erano in servizio o fuori servizio (Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report El Salvador, p. 6, 23 February 2022 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2069805/country\\_report\\_2022\\_SLV.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2069805/country_report_2022_SLV.pdf)).

Quale risposta alla situazione, in seguito all'ennesima ondata di omicidi attribuita alle bande criminali intervenuta nel corso della pandemia, il Presidente Bukele attraverso la piattaforma Twitter **ha autorizzato la polizia a ricorrere alla "forza letale"** nella lotta alle gang, scagliandosi contro le organizzazioni a difesa dei diritti umani ([Autoritratto di uno stato diventato brutale come le gang - Carlos Dada - Internazionale](#), 29 maggio 2020).

E ancora, come già rilevato, nel marzo 2022 **El Salvador ha registrato 62 omicidi, il numero più alto di morti in un giorno dalla fine della sanguinosa guerra civile, nel 1992**. La causa dell'ondata di omicidi è stata attribuita al conflitto tra le due gang in lotta tra loro, la **Mara Salvatrucha (MS-13) e il Barrio 18**. A fine giornata il presidente Nayib Bukele ha scritto un post su Twitter – la sua piattaforma preferita per le comunicazioni ufficiali – in cui invitava i **parlamentari salvadoregni ad approvare lo "stato d'emergenza", con possibili proroghe**. [Al Jazeera, Belen Fernandez, Internazionale, 11 aprile, https://www.internazionale.it/notizie/belen-fernandez-2/2022/04/11/il-paese-dello](#).

La causa dell'ondata di omicidi di marzo, secondo varie fonti, tra cui l'ICG, risulta la seguente: "L'MS-13 gang ha suggerito di aver compiuto gli omicidi di marzo perché si sentiva tradito dal percepito mancato rispetto da parte del governo dei suoi precedenti impegni, suggerendo che l'interesse del presidente anche per i colloqui segreti era ormai svanito" (ICG – International Crisis Group: A Remedy for El Salvador's Prison Fever, 5 October 2022 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2079495/096-el-salvadors-prison-fever.pdf> accessed on 25 October 2022).

Alla diffusione delle azioni dei criminali è corrisposta l'inidoneità delle forze statali alla salvaguardia effettiva dell'incolumità dei propri cittadini. In particolare, lo Stato Salvadoregno, pur avendo tentato di realizzare attività di tutela per il mantenimento della sicurezza non è, al momento, in grado di sradicare e fronteggiare adeguatamente il descritto contesto di violenza diffusa. La criticità di tale situazione – oltre a risultare chiara dalle fonti sopra riportate e, soprattutto, dai dati relativi ai crimini commessi nel territorio nazionale – è altresì confermata dall'adozione da parte dello Stato di strategie e azioni repressive altamente lesive dei diritti umani, indici dell'incapacità di fronteggiare le bande criminali con i mezzi di uno Stato di diritto.



In uno studio pubblicato il 5 ottobre 2022, International Crisis Group afferma che: “Con un coro di sostegno popolare, **il presidente di El Salvador Nayib Bukele si è imbarcato sulla più grande retata di sospetti membri di una gang mai vista in America Centrale.** In uno stato di emergenza dichiarato a marzo, il governo ha allungato il periodo di detenzione senza accusa e ha abbassato l'età dell'accusa a dodici anni. La polizia e le truppe hanno allestito posti di blocco intorno e hanno fatto irruzione nei distretti poveri invasi dalle bande. Circa 53.000 presunti criminali sono stati incarcerati, spesso sulla base di dubbie prove, molti dei quali sono in condizioni di sovraffollamento, ant igieniche e pericolose. La popolazione carceraria ora è proporzionalmente la più alta del mondo e spinge le autorità ad aprire il terreno per una nuova struttura massiccia. **Ma anche se i tassi di omicidio stanno toccando nuovi minimi, con molti membri di gang incarcerati o in fuga, la politica draconiana solleva altre preoccupazioni che richiedono attenzione. Le bande potrebbero raggrupparsi e reagire mentre una crisi umanitaria e dei diritti umani inasprisce nelle carceri del paese.**

Per il beneficio a lungo termine del Paese, le autorità dovrebbero sviluppare un modo per consentire ai membri delle bande di tornare nella società come cittadini rispettosi della legge. **Le bande hanno fatto trapelare dichiarazioni che minacciavano di rispondere più duramente se il governo non fosse tornato al dialogo.** La campagna per arrestare chiunque abbia, ha avuto o potrebbe aver avuto un legame con le bande potrebbe costringere gli ex membri a rientrare nel crimine se non vedono speranza di nient'altro. (ICG – International Crisis Group: A Remedy for El Salvador's Prison Fever, 5 October 2022 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2079495/096-el-salvadors-prison-fever.pdf> (accessed on 25 October 2022).

Secondo Amnesty International, in un articolo pubblicato il 31 agosto 2022, in considerazione della miseria inflitta alla popolazione per 30 anni “Non sorprende che la "guerra alle bande" del presidente Nayib Bukele si sia rivelata così popolare. Le autorità hanno incarcerato oltre 50.000 presunti membri di bande da quando hanno dichiarato lo stato di emergenza in risposta a un'ondata di omicidi legati alle bande alla fine di marzo e **il tasso di omicidi è diminuito drasticamente, sebbene i dati ufficiali escludano quelli uccisi dalle forze di sicurezza e le discrepanze recentemente scoperte da Reuters sul numero di corpi recuperati da fosse comuni. Ma la sicurezza pubblica non dovrebbe andare a scapito di massicce violazioni dei diritti umani.** Come ha documentato Amnesty International, le autorità hanno smantellato l'indipendenza della magistratura e commesso torture e migliaia di detenzioni arbitrarie e violazioni del giusto processo. Nel frattempo, almeno 73 detenuti sono morti in custodia statale.” (Tucker, Duncan in: El Pais (Author), published by AI – Amnesty International: Eviscerating human rights is not the answer to El Salvador's gang problem, 31 August 2022 <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/eviscerating-human-rights-el-salvador-gang-problem/> (accessed on 25 October 2022)

Per quanto riguarda **la capacità di protezione per le vittime da parte dello Stato**, la Query EUAA del 19 marzo 2022 riporta che, secondo Foreign Policy, nel marzo 2021:

“Il controllo delle bande è diventato più radicato. Gli omicidi sono solo un modo in cui le bande esercitano il controllo sulle comunità. Mostrano la loro forza attraverso estorsioni, minacce e anche la violenza sessuale. **Anche se le statistiche sulla criminalità sono diminuite, ci sono poche prove - come un minor numero di membri attivi di bande su un aumento dell'ingresso formale nella forza lavoro da parte di ex membri di una banda - che dimostrino che la polizia del governo ha effettivamente smantellato le strutture che mettono in atto questa violenza**” (FP, El Salvador's Homicide Rate Hit a Historic Low in 2020, 3 March 2021, <https://foreignpolicy.com/2021/03/03/el-salvador-homicide-historic-low-2020-gangs-migration/>)





Allo stesso modo, l'USDOS ha affermato che in molti quartieri “le bande hanno preso di mira determinate persone” e arbitrariamente e illegalmente interferito con la privacy delle loro vite, osservando che gli **“sforzi delle autorità per porre rimedio a queste situazioni erano generalmente inefficaci”** (USDOS, Country Reports on Human Rights Practices for 2020 – El Salvador, 30 March 2021, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/EL-SALVADOR-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>).

**Non esiste un sistema di monitoraggio o per fornire servizi adeguati alle vittime di violenza che sono sfollate all'interno del paese.** (International Crisis Group, Miracle or Mirage? Gangs and Plunging Violence in El Salvador, July 2020, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/el-salvador/81-miracle-or-mirage-gangs-and-plunging-violence-el-salvador>).

Per quanto riguarda **la risposta dello Stato alle bande**, la Query Response EUAA del 19 marzo 2022 citata, riporta: “Fonti hanno riferito che informazioni dettagliate non sono state rese pubbliche sul contenuto del Piano di controllo territoriale, che definisce la politica di sicurezza nazionale del Paese” <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/English.pdf>.

**Il piano è stato descritto come un approccio "pugno di ferro" incentrato principalmente sulla polizia e su ventidue comuni prioritari, compreso il dispiegamento permanente di pattuglie, detenzioni di massa, nuova attrezzatura per la polizia, controllo più stretto sulle carceri e confinamento e trasferimento di migliaia di membri delle bande** (International Crisis Group, Miracle or Mirage? Cit.

Anche la Commissione interamericana per i diritti umani ha riferito che **il piano era criticato dalla società civile come “repressivo” e perché causava una “militarizzazione” della sicurezza dei cittadini** con 9.000 soldati coinvolti in operazioni di sicurezza nel 2020. (IACHR, Chapter IV Human Rights Development in the region, Annual Report 2020, <https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4A-en.pdf>, para. 348 (70). Nel luglio 2020, il presidente Bukele ha ordinato un aumento degli schieramenti militari per svolgere il Piano di controllo territoriale. Nel settembre 2021 c'erano 20 000 soldati che hanno partecipato al Piano di controllo territoriale che effettua operazioni militari contro le bande in El Salvador per l'arresto membri di gang per crimini come omicidio, estorsioni, aggressioni, stupri e furti (EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): El Salvador; Main subject Crime levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to gangs; state protection for victims (1 January 2019 – 9 March 2022 [Q12-2022], 10 March 2022 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2069464/2022\\_03\\_11\\_EUAA\\_COI\\_Query\\_Response\\_El\\_Salvador\\_Security\\_Situation.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2069464/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf)).

Dalle informazioni raccolte, quindi, risulta che il Paese sia vittima delle intimidazioni e delle violenze diffuse delle *gang*. Il Collegio reputa che la criminalità abbia raggiunto una soglia molto elevata e sia endemica, al punto da porre indiscriminatamente in pericolo l'incolumità dei civili.

3.3 In terzo luogo, *ex art. 5 del D.Lgs. n. 251/07* è indispensabile che il danno grave sia causato da un soggetto terzo: – lo Stato (da intendersi come “Stato-apparato” e non come “Stato-ordinamento”, nel senso che rilevano pure le violenze perpetrate ad es. dalla polizia, benché formalmente vietate, così Corte di Cass., ord. n. 24250/20); – partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; – soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione (cfr. Corte di Cass., ordd. n. 9043/19, n. 23281/20 e n. 28779/20). I danni derivanti da condizioni generali del Paese d'origine, per i quali non è possibile identificare un responsabile, non rilevano dunque ai presenti fini.



Il ricorrente ha riferito di essere stato minacciato dalle *gang* di strada, ossia da soggetti non statuali.

3.4 Ancora, quale ulteriore condizione, occorre appurare che – nell'area di provenienza del richiedente – lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «*la volontà e la capacità*» di offrire al richiedente una protezione «*effettiva e non temporanea*» (art. 6 del D.Lgs. n. 251/07). Tale protezione «*consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure*» (*ibidem*).

Nel Paese del richiedente, come si evince dalle C.O.I. riportate, non si riscontrano al momento soggetti che possano offrire siffatta protezione.

3.5. Da ultimo, è necessario che non ricorra alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 251/07. Non devono cioè sussistere «*fondati motivi*» per ritenere che il richiedente: a) abbia commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l'umanità (cfr. Corte di Cass., ord. n. 26376/20); b) «*abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato*»; c) sia colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite; d) costituisca «*un pericolo per la sicurezza dello Stato*»; ovvero infine d-bis) «*costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate*». Peraltro, il co. 2 dell'art. 16 cit. prevede che queste esclusioni si applichino «*anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti*» elencati.

In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che: «*La commissione di un grave reato all'estero, rilevante, ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, quale causa ostativa al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria, non può essere ritenuta sussistente sulla base di una mera prospettazione di parte, ma dev'essere concretamente accertata dal giudice, tenuto a verificare, anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, da un lato se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza provenga dagli organi a ciò istituzionalmente deputati e abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell'ordinamento all'infrazione commessa, non costituendo piuttosto una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa verso il denunciante, dall'altro il tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. b), dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998*» (Corte di Cass., ord. n. 26604/20). Ancora, è stato chiarito che: «*In tema di protezione internazionale, allorché ricorre una delle ipotesi di cui agli artt. 12 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, che hanno recepito in Italia la direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva qualifiche), si configura una causa ostativa al riconoscimento della detta protezione internazionale, nelle due forme dello "status" di rifugiato e della sussidiaria, ricorrendo la quale il giudice di merito è esentato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia riferita dal richiedente, costituendo la causa ostativa una condizione dell'azione, che va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere da questi rilevata d'ufficio, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità*» (Corte di Cass., ord. n. 33940/21).

Nulla di tutto ciò è emerso nel presente procedimento.

3.6. In conclusione, al richiedente – che ha superato positivamente il vaglio delle condizioni imposte dalle norme sovranazionali e interne – deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria.



**PDF Eraser Free**

4. Il rigetto della domanda principale, con accoglimento di quella posta in via gradata, importa soccombenza reciproca, con compensazione integrale delle spese di lite *ex art. 92 co. 2 c.p.c.*

**PER QUESTI MOTIVI**

Visto l'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 25/08, il Collegio:

in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a \_\_\_\_\_ (c.u.i. \_\_\_\_\_), nato in EL SALVADOR il 04/06/1990, la protezione sussidiaria *ex art. 14 lett. c)* del D.Lgs. n. 251/07;

compensa le spese di lite.

Brescia, 19/04/2023

Il Giudice est.  
*Dott. Francesco Rinaldi*

Il Presidente  
*Dott.ssa Mariarosa Pipponzi*

